



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012
C.A.P. 10086

(Città Metropolitana di Torino)
[e-mail: comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it)

Tel. 0124/454611
Fax 0124/29102

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 10/11 / 2018



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - [Oggetto del Regolamento](#)
- Articolo 2 - [Principi e finalità](#)
- Articolo 3 - [Competenze del Sindaco](#)
- Articolo 4 - [Diritti degli animali](#)

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 5 - [Servizi a tutela Animali](#)
- Articolo 6 - [Definizioni ed ambito di applicazione](#)
- Articolo 7 - [Detenzione di animali](#)
- Articolo 8 - [Rondini, balestrucci, rondoni e topini](#)
- Articolo 9 - [Divieti generali](#)
- Articolo 10 - [Abbandono di animali](#)
- Articolo 11 - [Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata](#)
- Articolo 12 - [Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli](#)
- Articolo 13 - [Avvelenamento di animali](#)
- Articolo 14 - [Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica](#)
- Articolo 15 - [Detenzione di animali nelle abitazioni](#)
- Articolo 16 - [Animali di proprietà nelle case di riposo](#)
- Articolo 17 - [Vendita e toelettatura di animali vivi](#)
- Articolo 18 - [Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino](#)

TITOLO III - CANI

- Articolo 19 - [Definizione](#)
- Articolo 20 - [Attività motoria e rapporti sociali](#)
- Articolo 21 - [Divieto di detenzione a catena](#)
- Articolo 22 - [Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche](#)
- Articolo 23 - [Aree e percorsi destinate ai cani](#)
- Articolo 24 - [Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici](#)
- Articolo 25 - [Obbligo di raccolta delle deiezioni solide](#)
- Articolo 26 - [Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale](#)
- Articolo 27 - [Detenzione dei cani da guardia](#)
- Articolo 28 - [Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio](#)
- Articolo 29 - [Documenti da esibire](#)

TITOLO IV - GATTI

- Articolo 30 - [Status dei gatti liberi e delle colonie feline](#)
- Articolo 31 - [Colonie feline e gatti liberi](#)
- Articolo 32 - [Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio](#)
- Articolo 33 - [Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi](#)
- Articolo 34 - [Alimentazione dei gatti](#)
- Articolo 35 - [Detenzione dei gatti di proprietà](#)
- Articolo 36 - [Sterilizzazione](#)
- Articolo 37 - [Cantieri](#)
- Articolo 38 - [Custodia gatti randagi](#)

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 39 - [Fauna selvatica](#)

Articolo 40 - [Fauna esotica](#)

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 41 - [Della popolazione di Columba livia varietà domestica](#)

Articolo 42 - [Detenzione di volatili ed animali acquatici](#)

Articolo 43 - Detenzione di equidi: principi distintivi

Articolo 44 - [Grandi animali esotici](#)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - [Sanzioni](#)

Articolo 46 - [Definizione delle sanzioni](#)

Articolo 47 - [Vigilanza](#)

Articolo 48 - [Inumazione di animali](#)

Articolo 49 - [Incompatibilità ed abrogazione di norme](#)

Articolo 50 - [Norme transitorie](#)

[Glossario dei termini usati nel regolamento](#)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Rivarolo Canavese, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Rivarolo Canavese, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Rivarolo Canavese, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Rivarolo Canavese, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
4. Il Comune di Rivarolo Canavese, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Rivarolo Canavese individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
6. Il Comune di Rivarolo Canavese, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
7. Il Comune di Rivarolo Canavese promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico - culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
8. Il Comune di Rivarolo Canavese, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9. Il Comune di Rivarolo Canavese promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Rivarolo Canavese si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Servizi a Tutela degli animali

1. Il Comune di Rivarolo Canavese tramite il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ASLTO4, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici privati controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e dalle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali, da affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - a. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - b. informarsi, anche tramite il Servizio Veterinario ASLTO4, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c. sterilizzare i felini lasciati vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 8 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 9 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare e/o detenere animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo

angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; suddetti contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentita la conduzione limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è obbligatorio l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e nel caso di specie canine gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Rivarolo Canavese, tranne che ai medici veterinari ed alle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ufficialmente riconosciute.

20. Sono assolutamente vietati, su tutto il territorio del Comune di Rivarolo Canavese, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Rivarolo Canavese, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati o forzatamente limitati nella deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile convenzionato con il Comune.

23. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Rivarolo Canavese, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate ed autorizzate dal Sindaco.

24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Servizio Veterinario dell'ASLTO4 con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

Articolo 10 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. In prossimità delle aree suddette deve essere segnalata, con apposite indicazioni/cartelli, la presenza di animali potenzialmente mordaci. Le segnalazioni andranno ripetute ogni 20 metri di recinzione in caso di animali aggressivi/pericolosi.

Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere affinché l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale adeguata areazione del veicolo; in caso di viaggi prolungati dovrà essere somministrata adeguata quantità d'acqua e cibo.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate sofferenze all'animale durante il trasporto.

Articolo 13 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In tale segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Articolo 15 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 16 - Animali di proprietà nelle case di riposo

1. Il Comune di Rivarolo Canavese incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la *pet therapy*. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Articolo 17 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto ad autorizzazione ai sensi della vigente disciplina, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni e delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati ed idonei sotto il profilo igienico-sanitario, secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.

Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbbevatoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell' A.S.L. TO4, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.

8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

9. E' vietata l'esposizione al pubblico di animali in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 18 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Il Comune di Rivarolo Canavese - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione sia in modo fisso che itinerante come nel caso di strutture circensi e di spettacoli viaggianti di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche e mammiferi marini, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, camelidi, rapaci diurni e notturni incompatibili con i comportamenti naturali dei suddetti animali - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati e/o detenuti per tali fini.

2. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, compresi circhi equestri e acquatici, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe;

TITOLO III - CANI

Articolo 19 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana ed alle peculiarità etologicamente riconosciute di animale sociale conformato alla vita di branco.

Articolo 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, regolari uscite giornaliere, garantendo l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Andrà altresì evitato che l'animale debba rimanere da solo per periodi eccessivamente lunghi tali da determinare comportamenti di richiamo (abbaiato, ululato, guaiti), tali da comportare disagio e disturbo.

Articolo 21 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. La catena dovrà essere proporzionata alla dimensione dell'animale e comunque dovrà essere di dimensione e peso tali da non comportare sofferenza per l'animale. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno due (2) ore al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a otto (8) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni, fatte salve diverse esigenze di razza, come stabilito dalla L.R. 26/07/1993 n. 34; in ogni caso deve essere consentita all'animale almeno un'ora al giorno di movimento libero.

Articolo 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1,50, nonché anche muniti di apposita museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta insindacabile delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 23 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico, potranno essere individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Articolo 24 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal proprietario o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo specifica diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 25 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli negli appositi contenitori se presenti, o in alternativa nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 26 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il canile convenzionato sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria prevista ai sensi di legge vigente.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il canile convenzionato o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Rivarolo Canavese segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il canile convenzionato. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di

benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razze molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali del canile, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

7. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Articolo 27 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private devono comunque essere sempre esposti cartelli di avvertimento, presso gli accessi ed in misura di un cartello ogni 20 m di recinzione dell'area stessa qualora questa sia costituita da rete metallica o materiale che consenta l'inserimento di arti o parti di essi.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 28 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di detenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 29 - Documenti da esibire

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o avvenuto inserimento microchip su richiesta degli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 30 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Rivarolo Canavese procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 31 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 32 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L.TO4 Servizio Veterinario, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

Articolo 33 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Rivarolo Canavese, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

Articolo 34 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 35 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 36 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Rivarolo Canavese concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i e sia da personale appositamente incaricato dalla Civica

Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 37 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 38 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati e per eventuali controlli sul benessere dei gatti.
2. Il Comune di Rivarolo Canavese predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 39 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla Città Metropolitana che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 40 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dal D.P.G.R. 11/R del 28/11/2012 "Disposizioni attuative della Legge Regionale n. 6/2010" contenente le Linee guida per la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici (Allegato A).
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definito nella normativa citata (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni, degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 41 - Della popolazione di Columba Livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Nel merito della tutela e definizione dei rapporti con la popolazione di Columba Livia, si richiama integralmente quanto disposto con la normativa nazionale, con le direttive regionali e comunque con i provvedimenti sindacali adottati in linea e nel rispetto delle direttive stesse.

Articolo 42 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a tre (3) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate; sono altresì vietati acquari sferici.

4. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
- tenere permanentemente legate le chele ai crostacei.

Articolo 43 - Detenzione di equidi: principi distintivi

1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all'attività ippica, non deve essere ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma un essere senziente e in quanto tale dev'essere trattato con rispetto e dignità, tutelato sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo per servizio così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non deve essere macellato o ceduto per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre (3) lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È vietato tenere equidi sempre legati in posta, in particolare i box dovranno avere una misura adeguata alla tipologia di equide.
5. Gli equidi non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi/o incompatibili alle loro caratteristiche etologiche e non devono essere montati o sottoposti a fatiche se sono anziani o malati.
6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Articolo 44 - Grandi animali esotici

1. Ferma restando che la detenzione di animali esotici è regolamentata dalla L. R. 43 del 28 ottobre 1986 "Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici", è facoltà del comune di Rivarolo Canavese sostenere campagne educative atte a disincentivare l'acquisto e la detenzione di grandi animali esotici.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della

sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 46.

Articolo 46 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 21; articolo 22 commi 1 e 2; articolo 25; articolo 27; articolo 31; articolo 35; articolo 39 e articolo 40.
2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 17; articolo 18; articolo 28; articolo 37; articolo 41; articolo 42 e articolo 43.

Articolo 47 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alle forze dell'ordine ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale.

Articolo 48 – Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati, ai sensi del regolamento CEE n. 1069/2009 e s.m.i.

Articolo 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 50 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo (trenta) 30 gg. alla data di pubblicazione all'Albo on-line.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

- **Vivere in stato di cattività:** vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.
 - **Caratteristiche etologiche:** caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.
 - **Ecosistema:** ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.
 - **Specie aviarie:** volatili.
 - **Animali omeotermi:** animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.
 - **Fauna autoctona:** animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.
 - **Deiezioni:** escrementi.
 - **Gatto libero:** gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.
 - **Habitat di colonia felina:** territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.
Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.
 - **Fauna alloctona:** animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.
 - **Stabulazione:** luogo di stazionamento di animali.
 - **Malattie zoonosiche:** malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.
 - **Sinantropi:** animali che vivono a contatto con l'uomo.
 - **Malattie infestive:** malattie provocate da parassiti.
 - **Ectoparassiti:** parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.
-

